

ALLEGATO B.2 – SCHEMA DI CONVENZIONE

B.2

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE LOTTO N. 2 IMPIANTI CALCISTICI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANT'ANTONIO ABATE N. 3

L'anno DUEMILAVENTISEI, addì del mese di presso la sede municipale del Comune di Costermano sul Garda, sita in Piazza G.B. Ferrario, n. 1 - Costermano sul Garda – Provincia di Verona, in esecuzione della determinazione n..... del del Responsabile del Servizio Attività Economiche – Demografici – S.U.A.P. – Manifestazioni, sono presenti:

- il **COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA** (VR) Piazza G.B. Ferrario, n. 1 - Costermano sul Garda C.F./PIVA 00650140239 - rappresentato da ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale per la concessione e l'uso degli impianti sportivi e dei locali comunali siti in Via Sant'Antonio Abate, approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 28/11/2025, Responsabile del Servizio Segreteria e Contratti di seguito denominato "**concedente**";

E

- nato/a a il ...
/... /... residente a in via C.F.
..... in qualità di Presidente/legale rappresentante di
..... Con sede legale a e sede
operativa/sportiva a PIVA/CF
..... di seguito denominato "**concessionario o
assegnatario**"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'assegnazione della "Concessione d'uso e gestione degli impianti descritti dal **LOTTO n° 2** presso il centro sportivo sito in via Sant'Antonio Abate n.3, come di seguito elencati ed indicati nella mappa in allegato.

La presente convenzione disciplina altresì la durata ed i rapporti tra la parte concedente ed il concessionario dell'impianto per tutta la durata della concessione d'uso.

La gestione calcistica o funzionale al calcio prevede campionati, tornei, allenamenti, corsi, formazione, promozione, ecc., ed è rivolta ad utenti tesserati ed in regola con il certificato medico sportivo, rispettando quanto prevede la vigente normativa, il progetto gestionale sportivo e lo schema di convenzione, assumendosi la responsabilità dell'attività svolta all'interno degli impianti in oggetto.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI di cui al Lotto N° 2 (Impianti calcistici)

Composizione:

- n. 1 campo da tamburello (futuro campo da calcio) (indicato con 'A' nella mappa sotto riportata);
- n. 1 casetta ex tamburello – (indicato con 'B' nella mappa sotto riportata);
- n. 1 campo da calcio a 9 (futuro parcheggio) - (indicato con 'C' nella mappa sotto riportata);
- n. 1 campo da calcio a 11 - (indicato con 'D' nella mappa sotto riportata);
- n. 1 tribuna per il campo da calcio a 11 - (indicato con 'E' nella mappa sotto riportata);
- n. 1 spogliatoio da calcio squadra di casa e squadra ospite (dentro la struttura della palestra) - (indicato con 'F' nella mappa sotto riportata);
- mq² 6.000 circa di area verde di competenza all'interno dell'area indicata nella mappa sotto riportata.



mappa degli impianti e degli spazi calcistici

ART. 3 - ANNATA SPORTIVA DI RIFERIMENTO E ORARI DI APERTURA DEGLI IMPIANTI

1. L'annata sportiva di riferimento è definita in relazione al calendario delle attività da svolgersi.
2. Normalmente la durata è fissata nel periodo da settembre a giugno dell'anno successivo.
3. L'attività sportiva può essere svolta dalle 07 alle 23, prorogabile in caso di gare. È consentita la presenza di persone (per terminare la fruizione del servizio) e di personale addetto o delegato (ad es. per lavori di pulizia, segreteria o manutenzione) anche al di fuori di tale fascia oraria, a patto che queste attività non rechino disturbo e siano svolte sotto il controllo e la responsabilità di un dirigente o suo delegato.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. In ragione della scelta gestionale effettuata dal concessionario al momento della presentazione della domanda, tale convenzione, ha una durata dianni.
2. Per ragioni di continuità, nel caso in cui la sottoscrizione della presente convenzione preceda il 30 giugno, la scadenza sarà coincidente con il termine dell'annata dell'anno sportivo, vale a dire il 30 giugno; pertanto, la sua durata potrebbe eccedere il termine convenzionale stabilito nella tipologia di offerta presentata.

ART. 5 – RINNOVO, SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

La concessione è **rinnovabile** per una sola volta previa decisione della Giunta comunale, sulla base di verifica dello Stato dei luoghi e della buona conservazione da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e previo rispetto del progetto gestionale e delle migliorie.

Il Comune può **sospendere** l'assegnazione in uso degli impianti nei seguenti casi:

- Per lo svolgimento di manifestazioni culturali o sportive di particolare rilevanza promosse dall'Amministrazione;
- Per improrogabili interventi di manutenzione o a causa di condizioni climatiche avverse;
- Per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, come specificato nell'autorizzazione d'uso;
- Per eventi conseguenti a forza maggiore che rendano necessario l'utilizzo degli impianti per funzioni di Protezione Civile;
- Per motivi di ordine pubblico.

Il competente ufficio può dichiarare la **decadenza, sospensione o revoca** delle assegnazioni, oppure non procedere a nuove assegnazioni, nei seguenti casi:

- Violazione delle norme del Regolamento, delle disposizioni integrative o della Convenzione;
- Danni arrecati alle strutture senza tempestivo ripristino o risarcimento;
- Mancato rispetto degli obblighi definiti in sede di programmazione, incluso il mancato utilizzo dell'impianto;
- Fallimento gestionale o cessazione dell'associazione;
- Modifica non autorizzata della destinazione d'uso o sub - assegnazione dell'impianto priva di autorizzazione;
- Motivazioni di interesse pubblico sopraggiunte.

La decadenza, sospensione o revoca per inadempienze del concessionario diverrà efficace alla terza contestazione formale nel corso della vita della convenzione, inviata dal competente ufficio comunale, una volta verificatosi il persistere delle irregolarità contestate.

La decadenza, sospensione o revoca deve comunque dare la possibilità di portare a termine l'annata sportiva di riferimento.

Nel caso di fallimento gestionale o cessazione dell'associazione la decadenza sarà pronunciata tempestivamente dal Comune.

L'assegnatario può in qualsiasi momento rescindere l'accordo dopo aver portato a termine gli impegni per l'annata sportiva di riferimento ed aver pagato le utenze di competenza. La comunicazione di recesso dall'accordo dovrà pervenire al protocollo comunale entro 3 mesi dall'inizio della stagione sportiva successiva.

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli Impianti sono accettati dal Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della consegna.

Rispetto a ciò verrà redatto un verbale contenente l'elenco e lo stato di funzionalità/conservazione degli edifici, degli impianti e delle relative strutture e dotazioni, alla presenza di un incaricato del Comune e del Legale Rappresentante del soggetto assegnatario o da persona delegata dallo stesso.

Il concessionario si impegna a restituire impianti e dotazioni nello stato in cui sono stati consegnati salvo normale usura per le attività svolte.

Ogni modifica o miglioria dovrà essere comunicata (dal Concessionario al Concedente) ed autorizzata dal Concedente. Rimane inteso che tutte le migliorie e le addizioni autorizzate si intendono effettuate a totale carico del concessionario, senza che questo possa vantare alcuna pretesa.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

- a) Gli assegnatari e gli utenti sono responsabili di qualsiasi danno a persone o cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- b) Eventuali danni alle strutture o attrezzature fornite dall'Amministrazione devono essere rimborsati dal concessionario o dall'utente responsabile;
- c) Il concessionario dovrà stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00;
- d) I concessionari gestori degli impianti e spazi comuni terranno, comunque, sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose dall'uso di quanto concesso e risarciranno i danni che si saranno verificati in conseguenza di negligenza, omissione di manutenzione e uso improprio degli impianti medesimi e delle attrezzature durante gli orari di concessione;
- e) Il concessionario deve nominare un Responsabile dedicato alla gestione degli impianti e delle strutture, diversamente, è inteso che tale responsabile sia il/la Legale Rappresentante del soggetto Concessionario.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo il concessionario si è dotato:

- RCT: polizza n° stipulato presso la compagnia assicuratrice agenzia di, responsabilità civile per danni arrecati a terzi per fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della concessione comprese tutte le operazioni e attività necessarie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata per tutto il periodo della gestione. Il massimale minimo di assicurazione è fissato in € 1.500.000 per danni a persone/cose/animali per sinistro;

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendo:
 - a. **Apertura, chiusura e custodia** dell'impianto;
 - b. **Allestimenti e disallestimenti** quando necessarie per le attività previste;
 - c. **Pulizia e manutenzione ordinaria** di tutti i locali/impianti previsti nella convenzione. Al termine delle manifestazioni, la società/l'associazione organizzatrice è responsabile della pulizia di tutti gli spazi utilizzati, incluse le parti comuni;
 - d. **Controllo e vigilanza** sugli accessi e sul corretto utilizzo dell'impianto/locale e dei servizi da parte del pubblico ammesso;
 - e. **Gestione degli impianti elettrici e di riscaldamento**, inclusa l'accensione, lo spegnimento e la manutenzione ordinaria;
 - f. **Rispetto delle attività e degli spazi** degli altri assegnatari: non disturbando, non invadendo, non danneggiando l'attività e le strutture degli altri assegnatari.
2. **Rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia acustica:** la gestione deve essere svolta senza fare rumori molesti (urla, schiamazzi, ecc., soprattutto al di fuori delle competizioni) e nel rispetto delle attività e degli spazi degli altri assegnatari (non disturbando, non invadendo, non danneggiando l'attività, gli spazi e le strutture degli altri assegnatari), per il disturbo recato dai rumori e da attività non ordinari (che vanno oltre la normale attività sportiva) sono responsabili gli assegnatari. L'assegnatario è responsabile del contegno e della disciplina del pubblico, degli atleti e di terzi, durante le gare, gli allenamenti o altra attività che si svolgono all'interno dell'impianto concesso.

3. **Collaborazione con il Comune:** il concessionario è tenuto a collaborare tecnicamente e organizzativamente con il Comune per iniziative volte a promuovere attività sportive, ludiche o sociali, nel rispetto delle proprie esigenze gestionali e di quelle degli utenti. Il Comune, per eventi /iniziative istituzionali e sociali promosse direttamente o patrocinate, può utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi nel rispetto degli orari, dei campionati e della programmazione sportiva delle associazioni.
4. **Collaborazioni con le scuole** del territorio e, ove la tipologia di sport lo consenta, **orientamento a diverse fasce di età:** bambini, ragazzi, adulti per coinvolgere tutta la cittadinanza.
5. **Comunicazione delle difformità:** qualsiasi difformità tra le assegnazioni disposte dal Comune e l'effettivo utilizzo degli impianti da parte degli utenti deve essere prontamente comunicata agli uffici competenti mediante PEC. Eventuali altre segnalazioni su problematiche riguardanti gli impianti/gli edifici sono **comunicate tempestivamente** direttamente dal concessionario all'Ufficio Lavori pubblici.
6. **Adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro**, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
7. **Rispetto del progetto gestionale** proposto nel modulo di partecipazione al bando.
8. **Realizzazione delle migliorie** proposte nel modulo di partecipazione al bando.
9. Il concessionario è obbligato a **consentire l'accesso e prestare assistenza ai tecnici inviati dal Comune** per il controllo delle condizioni di manutenzione.
10. **Gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dal Comune devono essere eseguiti immediatamente** o comunque compatibilmente con tempi congrui all'organizzazione di una normale attività ordinaria di manutenzione.

ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile, a proprie cure e spese, della manutenzione e della gestione ordinaria degli impianti e delle strutture concesse, incluse le aree a verde e il manto erboso, ove presenti. Per manutenzione ordinaria e straordinaria si rimanda alla definizione dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i. e al "Glossario dell'edilizia libera" di cui al D.lgs 222/2016 (GURI n.81/2018) e s.m.i. Nello specifico per **manutenzione ordinaria** si ha riguardo a:
 - a) **Pulizia:** curare i campi di gioco, pulizia interna delle strutture, pulire spogliatoi e servizi igienici, predisporre cestini, raccogliere rifiuti.
 - b) **Ordine:** tinteggiatura periodica delle pareti murarie (spogliatoi, spalti, corridoi, ecc.), riposizionamento costante delle attrezzature utilizzate, verifica dell'integrità degli arredi con controlli e fissaggi periodici, obbligo di mantenere i locali deposito ordinati, evitando l'accumulo di materiali infiammabili o non attinenti all'attività, lasciare sgombrare le zone di passaggio e le aree di ingresso agli impianti, alle strutture ed agli spogliatoi.
 - c) **Verde:** curare le siepi, potare le piante, tagliare l'erba, smaltire le ramaglie, provvedere con l'irrigazione.
 - d) **Sicurezza:** isolare e/o segnalare e/o recintare le zone pericolose, verificare periodicamente le vie di fuga e la relativa segnaletica, divieto di fumare all'interno degli impianti, divieto di utilizzare fiamme libere o fonti di innesco come barbecue, fornelli, bombole a gas ecc., divieto di lasciare macchinari e attrezzature incustodite.
 - e) **Impianti:** verificare il corretto funzionamento degli impianti. Sostituire o riparare a livello di manutenzione ordinaria dei seguenti impianti, se presenti:
 - tecnologici;
 - elettrici;
 - di riscaldamento (es manutenzione caldaia);
 - illuminotecnico-luminari (interni, esterni e di sicurezza, sostituzioni lampade);
 - strutturali;
 - arredi e attrezzature riscaldamento;
 - idraulico;
 - antintrusione;

- verifiche messe a terra;
- verifiche disposte dalla Direttiva macchine (cancelli e sbarre elettriche);
- acquisto e riempimento del sale per l'addolcitore dell'impianto di riscaldamento, ecc.

Le verifiche relative al corretto funzionamento, alla sostituzione o riparazione a livello di manutenzione ordinaria riguardano anche gli impianti non tecnologici:

- recinzioni;
- cancelli;
- muri;
- pavimenti;
- coperture;
- serramenti;
- tinteggiature e intonaci;
- rivestimenti pareti;
- arredi interni ed esterni;
- attrezzatura ginnico/sportiva come canestri, reti, tabelloni, ecc.

Relativamente alla sicurezza antincendio ed ai defibrillatori, se necessari, gli adempimenti restano a carico del Comune.

- f) **Migliorie:** Oltre a quanto previsto da offerta tecnica, all'interno degli spazi assegnati è possibile realizzare/installare migliorie funzionali removibili (attrezzature, apparecchi tecnologici/tecnici/elettrici, recinzioni, teli, gazebo, cassette attrezzi, ecc.). Le installazioni fisse (con fondamenta) devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali.
- g) **Attrezzatura di proprietà del Comune:** decespugliatori, trattorini taglia erba e altri attrezzi dati in uso ai concessionari dovranno essere mantenuti sia in regime ordinario che straordinario dallo stesso concessionario, compresi eventuali tagliandi/revisioni e l'acquisto del carburante.

2. Per gli interventi su impianti o attrezzature soggette a certificazione di conformità, il concessionario è tenuto a garantire che le parti modificate o mantenute siano a loro volta certificate. Le certificazioni devono essere inviate all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune. In assenza di tali certificazioni, la responsabilità per l'utilizzo degli impianti o strutture ricadrà esclusivamente sul concessionario.

3. Inoltre, per la manutenzione:

a) Degli impianti sportivi all'aperto, il concessionario deve effettuare i seguenti interventi (ove applicabili):

- Preparazione del campo di gioco, inclusa la segnatura e l'approntamento per partite di campionato, amichevoli e attività delle società a cui l'impianto è concesso in uso temporaneo o continuativo;
- Cura del manto erboso (se presente), con attività quali sfalcio dell'erba, concimazione, irrigazione e piccoli interventi di livellamento e semina, utilizzando materiali idonei quando e se necessario;
- Semina e piccola manutenzione, sfalcio dell'erba e gestione dei campi in terra battuta;
- Manutenzione delle aree verdi, comprendente il taglio dell'erba, l'irrigazione delle aree esterne, la raccolta di foglie e il taglio stagionale di siepi e alberature. Tutti gli interventi devono garantire ordine e decoro dell'area convenzionata;
- Manutenzione e livellamento campi in terra battuta;
- pulizia spalti;
- Cura del manto in erba sintetica (ove presente) con la manutenzione ordinaria (pulizia superficiale, spazzolatura meccanica, controllo dei punti critici) e la manutenzione straordinaria (de-compattazione o ricarica dell'intaso e pulizia profonda se e quando necessario);
- Verifica e manutenzione delle attrezzature sportive esterne (es. canestri basket, pensiline e panchine, ecc.).

- b) **Degli impianti sportivi al chiuso**, il concessionario deve effettuare i seguenti interventi (ove applicabili):
- Preparazione del campo di gioco, inclusa la segnatura e l'approntamento per partite di campionato, amichevoli e attività delle società a cui l'impianto è concesso in uso temporaneo o continuativo;
 - Manutenzione attrezzature in dotazione, da intendersi come regolare sistemazione delle parti consumabili: reti, reti canestri etc;
 - Pulizia aree campo di gioco;
 - Pulizia spalti;
 - Procedure di omologazione (ove e se necessarie).
- c) **Delle aree comuni** il concessionario deve effettuare i seguenti interventi (ove applicabili):
- Pulizia aree comuni;
 - Riordino in caso di utilizzo;
 - Svuotamento cestini ed allontanamento dei rifiuti;
 - Manutenzione delle aree verdi;
 - Altre prescrizioni del Comune: l'Amministrazione comunale può richiedere al concessionario di effettuare ulteriori lavori di manutenzione ordinaria, se necessari. Tali richieste saranno comunicate con un preavviso adeguato a consentire l'organizzazione degli interventi.

ART. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale si fa carico delle opere di manutenzione straordinaria. Il concessionario è obbligato a segnalare al Comune la necessità di tali interventi, inoltrando una richiesta formale e dimostrando di aver regolarmente svolto la manutenzione ordinaria. Tali richieste dovranno pervenire al Comune entro 10 giorni dalla scoperta del danno corredate eventualmente da documentazione fotografica di quanto riscontrato.
2. Le attrezzature e i beni mobili forniti dall'Amministrazione Comunale al concessionario non possono essere alienati, distrutti o modificati senza autorizzazione. Eventuali sostituzioni, necessarie per l'uso o la gestione degli impianti, devono essere concordate per iscritto con il responsabile del Servizio competente.
3. Il concessionario non è autorizzato a effettuare interventi o lavorazioni sull'impianto che vadano oltre la manutenzione ordinaria. Il concessionario può però concordare con il Comune eventuali interventi funzionali di natura urgente, strategica o straordinaria purché lo faccia in forma scritta.
4. È vietato apportare modifiche alla destinazione d'uso originaria dei locali concessi senza l'approvazione preventiva del Comune.

ART. 11 UTENZE E CONTRIBUTI PUBBLICI ANNUI

1. Il Concessionario deve provvedere al pagamento delle utenze elettriche, acqua e gas.
2. Nel caso in cui i consumi delle utenze risultassero imputabili ad altro lotto, i contributi comunali, da assegnare al titolare del lotto cui non siano attribuibili i consumi dell'utenza, verranno stornati a favore dell'utilizzatore a cui è attribuita l'utenza stessa e nella misura equivalente all'importo del rateo di bolletta da pagare.
3. Il concedente provvede al pagamento di un contributo annuo di previa presentazione da parte del concessionario della **relazione annuale dell'attività svolta nell'anno sportivo** e del **bilancio consuntivo dell'anno sportivo**.
4. La **relazione annuale** dell'attività svolta nell'anno sportivo deve essere consegnata **entro 60 giorni dal termine dell'annata sportiva in corso** (60 giorni dal 30/06);
5. Il **bilancio consuntivo dell'anno sportivo**, con evidenza degli introiti e delle spese sostenute, deve essere presentato all'Ente entro 60 giorni dal termine dell'annata sportiva in corso (60 giorni dal 30/06);
6. Il saldo del contributo pubblico verrà liquidato entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento della documentazione sopra specificata, previa verifica della regolarità della stessa.

ART. 12 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario spettano i seguenti diritti:

1. Introiti delle quote per l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti e altri eventuali introiti previsti dalla normativa.
2. Utilizzo e gestione degli spazi dati in concessione/gestione, nel rispetto delle modalità indicate nel presente atto.
3. Utilizzo gratuito della saletta/sala riunioni presente nel lotto n. 1, nei seguenti casi:
 - a. per eventi istituzionali o formativi previa comunicazione fatta al gestore del bar;
 - b. in caso di manifestazioni sportive, previa comunicazione fatta al gestore del bar, come area di incontro e convivialità o comunque socializzazione/aggregazione tra i partecipanti (piccoli ristori e consumazioni).
4. Utilizzo di chiavi e codici di accesso agli spazi comuni e a quelli dati in concessione.
5. Accesso e utilizzo degli spazi comuni e di eventuali altri locali (garage) nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. All'assegnatario verranno consegnate le chiavi, i telecomandi e i codici per accedere agli spazi dati in gestione e agli spazi comuni;
 - b. L'accesso agli spazi comuni è consentito per poter parcheggiare auto e altri mezzi come di seguito indicato:
 - per tutti nei parcheggi all'ingresso;
 - per dirigenti /tecnici e gestori del bar nel parcheggio tra palestra e calcio;
 - l'accesso agli spazi comuni è consentito altresì per il carico/scarico della merce, dei materiali, delle attrezzature, per effettuare la manutenzione, per necessità sportive, per esigenze mediche.
6. Contributo comunale annuale, **previa presentazione della relazione annuale dell'attività svolta nell'anno sportivo precedente e del bilancio consuntivo dell'anno sportivo precedente, con evidenza di tutti gli introiti e delle spese.**
7. Utilizzo gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

ART. 13 - PUBBLICITA'

1. Ogni forma pubblicitaria all'interno degli impianti in oggetto è consentita e gestita nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari e va posizionata all'interno degli spazi di competenza.
2. L'assegnatario può essere esonerato dal pagamento dell'imposta di pubblicità comunale ed è in ogni caso responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie.
3. Per quanto non previsto, si rimanda al Regolamento comunale che disciplina la materia del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

ART. 14 - MIGLIORIE E PROGETTO GESTIONALE

Le migliorie proposte e previste nel modulo di partecipazione sono vincolanti e rientrano nella presente convenzione. Oltre a quanto previsto da offerta tecnica, all'interno degli spazi assegnati è possibile realizzare/installare migliorie funzionali removibili (attrezzature, apparecchi tecnologici/tecnici/elettrici, recinzioni, teli, gazebo, casette attrezzi, ecc.); le installazioni fisse (con fondamenta) devono essere autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Resta inteso che tutte le migliorie e le addizioni autorizzate si intendono effettuate a totale carico del concessionario, senza che questo possa vantare alcuna pretesa. Tali migliorie restano comunque di proprietà comunale al termine della presente convenzione.

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente schema di convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed al regolamento comunale per la concessione e l'uso degli impianti e dei locali comunali, approvato con deliberazione di C.C. nr. 50 del 28.11.2025 e alla deliberazione di G.C. n. 10 del 13/01/2026 e ss. mm.;

ART.16 – CONTROVERSIE

Il Concedente ed il concessionario definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere, qualora ciò non fosse possibile è competente il Foro di Verona.

ART. 17 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, viene registrata solo in caso d'uso e le relative ed eventuali spese saranno a carico del richiedente la registrazione medesima.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” il concedente informa che i dati personali forniti dal Gestore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Costermano sul Garda.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti, il concessionario gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del concedente, titolare del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società DPO Italia S.r.l., con sede in Via Pacinotti, 13 – 39100 Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471920141 E-mail certificata (PEC): dpoitalia@pec.brennercom.net.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Costermano sul Garda

Il Responsabile

.....

Per l’Associazione concessionaria

Il Presidente

.....